

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 990/88 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4047/87 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 aprile 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4047/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 99.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 aprile 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	14,54	174,10
0712 90 19	14,54	174,10
1001 10 10	71,19	258,97 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	71,19	258,97 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	9,43	190,81
1001 90 99	9,43	190,81
1002 00 00	49,73	167,52 ⁽³⁾
1003 00 10	43,41	174,69
1003 00 90	43,41	174,69
1004 00 10	99,87	147,51
1004 00 90	99,87	147,51
1005 10 90	14,54	174,10 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	14,54	174,10 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	38,03	184,12 ⁽⁴⁾
1008 10 00	43,41	99,53
1008 20 00	43,41	144,03 ⁽⁴⁾
1008 30 00	43,41	62,02 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	43,41	62,02
1101 00 00	28,19	281,17
1102 10 00	84,61	249,15
1103 11 10	124,11	415,16
1103 11 90	28,27	301,49

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.